



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 - Obiettivi	pag. 3
Art. 2 - Competenze della Consulta	pag. 3
Art. 3 - Adesione alla Consulta dello Sport	pag. 3
Art. 4 - Organi	pag. 4
Art. 5 - Assemblea	pag. 4
Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea	pag. 4
Art. 7 - Svolgimento sedute dell'Assemblea	pag. 5
Art. 8 - Competenze dell'Assemblea	pag. 5
Art. 9 - Esecutivo	pag. 6
Art. 10 - Convocazione dell'Esecutivo	pag. 6
Art. 11 - Svolgimento sedute dell'Esecutivo	pag. 6
Art. 12 - Competenze dell'Esecutivo	pag. 7
Art. 13 - Gruppi di studio	pag. 7
Art. 14 - Nomina e durata della Consulta dello Sport	pag. 7
Art. 15 - Sede della Consulta	pag. 7
Art. 16 - Spese di funzionamento	pag. 7
Art. 17 - Decadenza e cessazione dalla carica	pag. 8
Art. 18 - Incompatibilità	pag. 8
Art. 19 - Modifica del Regolamento	pag. 8
Art. 20 - Disposizioni finali	pag. 8

Art. 1 - OBIETTIVI

1. Il Comune di Milazzo, rifacendosi alla “Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport” adottata il 21 novembre 1978 dall’UNESCO, agenzia specializzata dell’ONU che si occupa di educazione, scienza e cultura, riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
2. Per realizzare tali scopi, ai sensi degli articoli 55 e 62 del vigente Statuto Comunale, è istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.
3. Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative sportive, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.

Art. 2 - COMPETENZE DELLA CONSULTA

1. La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello sport cittadino.
2. Contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e controllo.
3. Rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, con il mondo della terza età, con gli organismi di aggregazione giovanile e con le Consulte attive sul territorio promuovendo iniziative che diffondono l'educazione sportiva, la cultura della motricità e le dinamiche dell'integrazione sociale in ambito sportivo.

Art. 3 - ADESIONE ALLA CONSULTA DELLO SPORT

1. Possono aderire alla Consulta dello Sport i rappresentanti di cui agli artt. 5 e 9.
2. In fase di prima costituzione, l'adesione è subordinata alla presentazione di una istanza, all'ufficio preposto all'Assessorato con delega allo Sport del Comune di Milazzo, entro la data che verrà fissata con apposito bando pubblico.
3. L'istanza di cui al comma 2. dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l'effettiva operatività sul territorio e dovrà contenere il nominativo della persona designata alla rappresentanza e del sostituto.
4. L'Amministrazione Comunale nella fase di primo insediamento, l'Assemblea dopo, determinerà l'accoglimento della domanda per l'ammissione valutando i requisiti di cui alla documentazione presentata.
5. Ogni organismo membro della Consulta può in ogni momento revocare e/o sostituire il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta.
6. Possono entrare a far parte della Consulta i rappresentanti di nuove società nate durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.
7. L'adesione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.
8. Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso di reato penale e a più di tre anni in caso di provvedimenti disciplinari sportivi.
9. In caso di provvedimenti delle Federazioni nei confronti di membri della Consulta, il Presidente

attiverà una Commissione di disciplina, composta da tre membri della Consulta, che, udite le parti, giudicherà in modo insindacabile.

Art. 4 - ORGANI

Sono organi della Consulta dello Sport:

- l'Assemblea
- l'Esecutivo
- i Gruppi di Studio.

Art. 5 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da:
 - il Sindaco (o Assessore delegato allo Sport) che ne fa parte di diritto;
 - un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni società operante nel territorio del Comune di Milazzo che svolga una attività sportiva e che sia regolarmente affiliata a Federazione riconosciuta dal Coni o a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni;
 - un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni ai sensi del D.P.R. n. 530/74, operante nel territorio del Comune di Milazzo;
 - un rappresentante per ogni Associazione formata da persone con disabilità che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale;
 - un rappresentante per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal Coni o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
 - il Presidente Regionale del Coni o suo delegato;
 - un rappresentante per ogni Istituto Scolastico di Milazzo di ogni ordine e grado, scelto dal rispettivo Dirigente Scolastico tra gli studenti dello stesso istituto;
2. L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta la Consulta Comunale dello Sport.
4. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Esecutivo, di cui all'art. 9.
5. L'Assemblea potrà essere integrata di volta in volta con uno o più esperti, nominati dall'Assemblea stessa, scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche in ambito sportivo.
6. Ogni organismo, membro dell'Assemblea, può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta dei membri dell'Esecutivo;
 - b) su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea;
 - c) su richiesta del Sindaco;
 - d) su richiesta dell'Assessore con delega allo sport;
 - e) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'Assemblea si riunisce mediamente una volta al mese.
4. La convocazione, in via ordinaria, dovrà pervenire ai componenti almeno 7 giorni prima

dell'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata a/r e dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.

5. La convocazione in via straordinaria ed urgente può avvenire anche tramite avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. Ogni membro dell'Assemblea ed ogni suo sostituto dovrà far pervenire al segretario dell'ufficio di Presidenza il proprio recapito telefonico ed indirizzo pec e comunicare eventuali variazioni.

Art. 7 - SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti.
3. L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
5. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.
6. L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
7. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Regolamento ai sensi dell'art. 19.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
9. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione locale e dei giornali sportivi.
10. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i Capigruppo e tutti i Consiglieri comunali del Comune di Milazzo, i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali dello sport etc..
11. Può partecipare in qualità di uditore, senza diritto di voto, il Dirigente del Comune di Milazzo Responsabile del Servizio o suo delegato.
12. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Esecutivo, di cui all'art. 9.
13. Il segretario per ogni Assemblea redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. Tale verbale sarà approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. Copia del verbale di ogni Assemblea sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore alle Sport, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e ai Capigruppo Consiliari. Il verbale sarà pubblicato nella pagina della Consulta realizzata all'interno del sito web del Comune di Milazzo.
14. In caso di assenza del segretario, durante la seduta le sue funzioni verranno assunte in tutte le loro attribuzioni dal componente più anziano dell'Assemblea.

Art. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Nella prima seduta, convocata dall'Assessore delegato allo Sport, elegge il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Elegge due membri dell'Esecutivo (un rappresentante delle società sportive ed un

rappresentante della scuola), con le stesse modalità di cui al comma precedente.

4. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, adotta atti di indirizzo generale che l'esecutivo traduce in proposte operative.
5. Formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico.
6. Esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dall'Esecutivo.
7. Sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport.
8. Collabora con gli organi competenti e con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi.
9. Propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini.
10. Rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la educazione sportiva e la cultura della motricità.
11. Propone alla Amministrazione Comunale per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle società e dei dirigenti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport.

Art. 9 - ESECUTIVO

1. E' l'organo esecutivo della Consulta, di ausilio nel lavoro di istruzione e di direzione delle attività dell'Assemblea.
2. Compongono l'Esecutivo:
 - a) L'Assessore delegato allo sport del Comune di Milazzo senza diritto di voto;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea, come membro di diritto;
 - c) Un rappresentante unico per tutte le società federate Coni, eletto dall'Assemblea;
 - d) Un rappresentante per ciascun Ente di Promozione sportiva operante e avente sede nel territorio di Milazzo;
 - e) Un rappresentante del mondo della scuola, eletto dall'Assemblea;
 - f) Il Presidente Regionale Coni o un suo rappresentante.
3. All'interno dell'Esecutivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione separata nella stessa seduta, vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza dei presenti.
4. Il Segretario dell'Esecutivo svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Esecutivo può partecipare il Dirigente del Comune di Milazzo Responsabile del Servizio, o suo delegato, senza diritto di voto.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO

1. L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
2. L'invito va comunicato per via telematica o a mezzo raccomandata almeno 5 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell'Esecutivo giustificherà la propria assenza ad uno dei componenti.

Art. 11 - SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni dell'Esecutivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il

voto del Presidente.

3. Potranno esser invitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi di studio, gli esperti nelle materie che saranno trattate, i rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'Odg.

Art. 12 - COMPETENZE DELL'ESECUTIVO

L'esecutivo ha il compito di:

- a) predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame della Assemblea;
- b) approntare i programmi esecutivi da sottoporre alla Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;
- c) costituire Gruppi di studio a cui affidare l'approfondimento di temi specifici e coordinare gli stessi;
- d) esprimere parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;
- e) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi.

Art. 13 - GRUPPI DI STUDIO

1. I Gruppi di Studio sono organi ausiliari della Consulta, costituiti per l'approfondimento di problemi di interesse gestionale e sportivo specifico, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Esecutivo.
2. I componenti dei Gruppi di Studio sono nominati dall'Esecutivo il quale li individua all'interno dell'Assemblea.
3. Ogni Gruppo di Studio elegge al proprio interno un Coordinatore che, durante i lavori, si relaziona costantemente con l'Esecutivo, intervenendo, senza diritto di voto, unicamente nelle sedute in cui all'ordine del giorno si discutono le tematiche assegnate.

Art. 14 - NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT

1. La Consulta dello Sport viene istituita dal Consiglio Comunale e ne ha la sua stessa durata.
2. I componenti la Assemblea e l'Esecutivo vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.
3. La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 15 - SEDE DELLA CONSULTA

La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale.

Art. 16 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le eventuali spese di funzionamento della Consulta faranno carico, previa disponibilità, al Bilancio Comunale.

Art. 17 - DECADENZA E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I membri della Consulta dello sport (Assemblea ed Esecutivo) sono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate.
2. I membri della Consulta dello sport (Assemblea ed Esecutivo) cessano dalla carica per:
 - dimissioni (dalla data di presentazione);
 - sfiducia (votata da due terzi dei componenti l'organo di appartenenza);
 - i motivi di cui al successivo art. 18;
3. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di società sportive che cessino la loro attività durante la legislatura.
4. In casi del tutto eccezionali il componente che non può intervenire può essere sostituito da un suo delegato (delega scritta).
5. I membri decaduti o che cessano dalla carica sono surrogati entro e non oltre un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il membro decaduto o cessato dalla carica.

Art. 18 - INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili con le cariche di Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea e dell'Esecutivo il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
2. La carica di Presidente dell'Assemblea è incompatibile con le cariche di: Presidente dell'Esecutivo, Vicepresidente dell'Esecutivo e Segretario.

Art. 19 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale la normativa vigente in materia.